



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45
DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 18/12/2025

INDICE

CAPO I – Principi generali.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 3 – Destinatari	4
Art. 4 – Gruppo di lavoro	5
Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 7 – Centrali di committenza	6
Art. 8 – Quota del 20 per cento	6
CAPO II – Incentivo per lavori	7
Art. 9 – Graduazione della misura incentivante	7
Art. 10 – Disciplina delle varianti	7
Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III – Incentivo per servizi e forniture	8
Art. 12 – Graduazione della misura incentivante	8
Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro	9
CAPO IV – Incentivo per concessioni di lavori, servizi, forniture e PPP	9
Art. 14 – Graduazione della misura incentivante	9
Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
CAPO V – Norme comuni	11
Art. 16 – Principi in materia di valutazione.....	11
Art. 17 – Attività articolate e singole	11
Art. 18 – Assegnazioni coincidenti di più attività	11
Art. 19 – Attività del personale dirigenziale.....	11
Art. 20 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	12
Art. 21 – Liquidazione dell'incentivo.....	13
Art. 22 – Liquidazione dell'incentivo personale dirigente	13
Art. 23 – Informazione e confronto	13

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto

- Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Esso trova applicazione per le attività compiute nell’ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture, nonché concessioni di lavori, servizi, forniture e PPP, successivi al 1° gennaio 2025, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 209/2024.

Art. 2 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- Gli oneri per le attività tecniche di cui all’art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall’art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall’allegato II.14 al Codice, e solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell’esecuzione.
- L’incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l’amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all’art. 45 del Codice.
- Nel caso di adesione a convenzioni Consip, in particolare, l’incentivo è riconosciuto per attività effettivamente svolte dal personale tecnico dell’Ente, tra cui:
 - la definizione di specifiche tecniche e l’adeguamento delle condizioni contrattuali alle esigenze dell’ente aderente;
 - la verifica della congruità tecnica ed economica della fornitura o del servizio rispetto alle necessità dell’amministrazione;
 - la direzione dell’esecuzione del contratto (DEC), ove prevista, e le attività di controllo e supervisione del fornitore;
 - la validazione di eventuali elaborati progettuali per servizi e forniture di particolare complessità;
 - le attività di collaudo e verifica di conformità, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L’incentivo non è riconosciuto per la mera adesione alla convenzione Consip senza attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.

- L’incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell’ambito di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tuttavia, l’incentivo non è calcolato sull’intero valore dell’accordo quadro, bensì viene costituito progressivamente con l’attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico di questi ultimi. La liquidazione dell’incentivo avviene per ciascun contratto attuativo, nel rispetto delle risorse disponibili per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento.
- La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, mentre nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione l’importo è calcolato ai sensi dell’art. 179 del Codice, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico

dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV. Nel caso in cui l'amministrazione adotti strumenti digitali avanzati per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.

6. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 6, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 209/2024.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - dirigenti, in quanto responsabili degli atti amministrativi e contrattuali e di programmazione della spesa per investimenti connessi al coordinamento del gruppo di lavoro e dei flussi informativi;
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

3. I Responsabili con funzioni dirigenziali possono beneficiare degli incentivi esclusivamente in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 19, 21 e 22.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l’Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile di competente, la struttura tecnico-amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile di Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 21.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l’incarico è tenuto ad accettare l’insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Limite soggettivo dell’incentivo

1. L’incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione di cui al precedente art. 2, comma 5, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 %.
2. L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8. Inoltre, eventuali economie derivanti dall’applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l’innovazione della gestione degli appalti.

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

1. Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

- i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024);
 - le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - i servizi e le forniture per cui non è riconosciuta la particolare importanza come previsto all'art. 2, comma 1.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.
- Art. 7 – Centrali di committenza**
1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e in base a quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi dell'incentivabilità previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023.
 2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, c. 2.
 3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 6, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 19;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Le economie derivanti dalla mancata assegnazione dell’incentivo confluiscano in un fondo destinato alla formazione del personale tecnico e agli investimenti in tecnologie per l’innovazione della gestione degli appalti.

CAPO II – Incentivo per lavori

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell’opera da realizzare:

Opere	Percentuale
Importo dei lavori fino alla soglia di rilevanza europea	2 %
Importo dei lavori superiore alla soglia di rilevanza europea	1,8 %

Art. 10 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	40% di cui:
Responsabile fase di programmazione 4%	
Responsabile fase di progettazione 12%	
Responsabile fase di affidamento 12%	
Responsabile fase di esecuzione 12%	
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento (se nominati). Addetti alla gestione tecnica dell’intervento:	
a. per lavori di importo fino a € 500.000	10,50%

b. per lavori di importo superiore ad € 500.001	16,75%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8%
Redazione del progetto esecutivo	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (se previsto, diversamente da sommare alla Progettazione)	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara/Centrale di committenza controllo delle procedure di gara:	
a. per lavori di importo fino a € 500.000	12,50%
b. per lavori di importo superiore ad € 500.001	6,25%
Direzione dei lavori	4%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) (se previsto, diversamente da sommare alla Direzione Lavori)	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) (se previsto, diversamente da sommare alla Direzione Lavori)	1%
Collaudo tecnico-amministrativo / Certificato di regolare esecuzione / Verifica di conformità	3%
Collaudo statico (se previsto, diversamente da sommare al Collaudo tecnico amministrativo/CRE)	1%
Coordinamento dei flussi informativi (se previsto, diversamente da sommare al RUP o collaboratori RUP)	1%
Collaboratori amministrativi	6%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro. Sono escluse dall’incentivabilità le attività di mera natura amministrativo-contabile.
3. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui al presente articolo, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrisposte in favore del personale costituente il gruppo di lavoro.

CAPO III – Incentivo per servizi e forniture

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture

Fascia	Percentuale
Importo dei servizi e forniture fino alla soglia di rilevanza europea	2 %
Importo dei servizi e forniture superiore alla soglia di rilevanza europea	1,80 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'esecuzione, come previsto dall'Allegato II.14 del Codice.

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	36%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento:	
a. per servizi e forniture fino ad € 500.000	10,50%
b. per servizi e forniture di importo superiore ad € 500.001	16,75%
Redazione del Progetto/relazione di fattibilità tecnica ed economica	2%
Predisposizione dei documenti di gara/centrale di committenza controllo delle procedure gara:	
a. per servizi e forniture fino ad € 500.000	12,50%
b. per servizi e forniture di importo superiore ad € 500.001	6,25%
Direttore dell'esecuzione, regolare esecuzione e verifica di conformità	33%
Collaboratori all'attività del Direttore dell'esecuzione (verifiche amministrativo-contabili)	6%
Totale	100,00%

6. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Sono escluse dall'incentivabilità le attività di mera natura amministrativo-contabile.
7. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui al presente articolo, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrisposte in favore del personale costituente il gruppo di lavoro.

CAPO IV – Incentivo per concessioni di lavori, servizi, forniture e PPP

Art. 14 – Graduazione della misura incentivante

1. In applicazione dell'art. 45 del codice dei contratti co. 2 ultimo periodo si definisce la seguente modalità di retribuzione quale incentivazione per le concessioni o partenariato pubblico privato delle funzioni svolte dei dipendenti la cui misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dei lavori, servizi, forniture e PPP da affidare in concessione.
2. Nei contratti di concessione la quota dell'incentivo è calcolata sul valore della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.

3. La percentuale massima della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità della concessione:

Concessioni	Percentuale
Importo della concessione fino € 500.000,00	1,8 %
Importo della concessione da € 500.000,01 fino ad € 1.000.000,00	1,6 %
Importo della concessione da € 1.000.000,01 fino ad € 2.500.000,00	1,4 %
Importo della concessione da € 2.500.000,01 fino ad € 5.538.000,00 (soglia di rilevanza europea)	1,2 %
Importo della concessione oltre la soglia di rilevanza europea	1 %

4. Gli incentivi per le concessioni di servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle concessioni, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	36 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento:	
a. per servizi e forniture fino ad € 500.000	10,50%
b. per servizi e forniture di importo superiore ad € 500.001	16,75%
Redazione del progetto (livello unico)	2 %
Predisposizione dei documenti di gara/centrale di committenza controllo delle procedure gara:	
a. per servizi e forniture di importo fino ad € 500.000	12,50%
b. per servizi e forniture di importo superiore ad € 500.001	6,25%
Direttore dell'esecuzione o Direttore dei Lavori	33%
Collaborazione all'attività del Direttore dell'esecuzione o Direttore dei Lavori nella gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	6%
Totale	100,00%

2. Le percentuali indicate nelle suddette tabelle sono destinate ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Sono escluse dall'incentivabilità le attività di mera natura amministrativo-contabile.
3. Rimane inteso che la ripartizione degli importi corrispondenti alle percentuali dovrà essere calibrata e ripartita, a seconda delle fasi, nell'ambito di tutto il periodo di durata della concessione.
4. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di affidamento, una o più attività indicate nella tabella, di cui al presente articolo, non siano previste o siano accorpate in altra fase della gestione contrattuale, le percentuali assegnate alle attività rimanenti sono proporzionalmente riparametrerate.

5. Tale riparametrazione deve essere motivata e approvata con provvedimento del dirigente responsabile, nel rispetto del limite massimo del 2% dell'importo contrattuale e garantendo la coerenza con le risorse destinate agli incentivi.
6. Le attività espletate inerenti alle fasi del primo anno vanno liquidate nell'anno di competenza della pubblicazione determina a contrarre.
7. Per le concessioni di lavori gli incentivi relativi all'intervento di costruzione delle opere vanno disciplinate così come previsto al Capo II ed inseriti nel quadro economico dell'intervento a carico del concessionario e sono separate dalle attività incentivabili per la procedura della concessione disciplinati secondo il presente capo a carico della stazione appaltante.

CAPO V – Norme comuni

Art. 16 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle corrispondenti tabelle. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 21.

Art. 17 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 18, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 18 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 19 – Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il Responsabile della struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” di cui al precedente art. 4, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all’erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L’individuazione del Responsabile di cui al precedente comma e l’assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del Tuel, così come gli atti consequenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L’accertamento e l’attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal Responsabile di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell’incentivo, sono effettuati dal Segretario Comunale o altro Responsabile individuato dall’Ente, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 21.
5. La liquidazione del compenso al Responsabile di cui al secondo comma, è effettuata da altro Responsabile dell’Ente, individuato di volta in volta dal Segretario Comunale.

Art. 20 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 120, comma 1, del Codice, l’incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del Progetto, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui sotto.
4. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui sotto.

Tipologia incremento	Misura dell’incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell’importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell’importo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell’importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell’importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell’importo contrattuale	60%

Art. 21 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Area competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, come di seguito specificato:
 - per le procedure di affidamento dei lavori il 50% dell'importo dell'incentivo verrà liquidato all'approvazione del progetto esecutivo e il saldo all'approvazione del Collaudo Tecnico-Amministrativo/Certificato regolare Esecuzione;
 - per le procedure di affidamento di servizi e forniture il 50% dell'importo dell'incentivo verrà liquidato con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e il saldo entro il limite temporale di validità del bilancio al quale è stata imputata la spesa;
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
 - l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'art. 20 del presente regolamento.

La scheda è controfirmata dal personale interessato.

4. La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici e alla validazione del dirigente competente, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.

Art. 22 – Liquidazione dell'incentivo personale dirigente

1. Per quanto riguarda la liquidazione degli incentivi destinati al personale dirigenziale, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2024, l'erogazione è subordinata alla validazione dell'effettiva attività svolta da parte di altro Responsabile dell'Ente individuato di volta in volta dal Segretario Comunale. La validazione attesta esclusivamente l'avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 23 – Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.